

Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, se il bando prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci, il soggetto che presiede la gara procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara.

Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti di anomalia indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Può essere nominata la commissione per valutare la congruità dell'offerta anomala.

D) Accordi quadro e aste elettroniche

Ai lavori si applicano le disposizioni in tema di gare elettroniche di cui agli artt. 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e 296 del Regolamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 293 del Regolamento, intendendosi il riferimento ivi contenuto all'articolo 284 riferito all'articolo 121.

Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 287, comma 1 in tema di accordo quadro.

6. LE GARANZIE PER L'ESECUZIONE

A) La cauzione

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior

danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per completare i lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore in caso di inadempimento alle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Possono chiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, essa si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La **cauzione definitiva**, calcolata sull'importo di contratto, deve essere progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del Codice (*termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi*). L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (**art. 123 Regolamento**).

B) La fideiussione

L'**art. 124 del Regolamento prevede** a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione, che questa sia subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria pari all'anticipazione stessa maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo occorrente per il recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia si riduce in modo graduale e automatico con l'andare avanti dei lavori, in relazione al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Le due ultime disposizioni non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1bis.

La **fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo** è costituita alle condizioni suddette; il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

C) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice, anche a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la *responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori*. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un **minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro**. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

D) Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori di cui all'art. 129, comma 2, del Codice (ovvero per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale **non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento**, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi**, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione di entrambe le polizze.

E) I requisiti dei fideiussori e dei prestatori di garanzia

L'**art. 127 del Regolamento** stabilisce che le garanzie bancarie devono essere prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/1993; quelle assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le garanzie possono essere inoltre rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del suddetto d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

F) Le garanzie di raggruppamenti temporanei

Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative per i raggruppamenti temporanei devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del Codice. Nel caso di raggruppamento verticale di cui all'art. 37, comma 6, del Codice la mandataria deve presentare con il mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità «pro quota».

7. IL SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

A) Generalità

Il Regolamento disciplina, agli **artt. 129 e ss.**, il sistema di garanzia globale di esecuzione di cui si possono avvalere, ai sensi dell'art. 129, comma 3, del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di lavori pubblici e le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico (art. 32, comma 1, lett. a], b] e c] del Codice).

La garanzia globale è obbligatoria:

- purché sia prevista dal bando o dall'avviso di gara, per appalti di lavori aventi a oggetto la sola esecuzione con ammontare a base d'asta di importo superiore a 100.000.000 milioni di euro;
- in ogni caso per gli appalti di lavori aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare.

La garanzia globale comprende la garanzia fideiussoria di buon adempimento (art. 113 del Codice) e la garanzia di subentro.

La garanzia deve essere presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva sulla base dello schema indicato all'allegato H del Regolamento. La mancata presentazione della garanzia comporta la *decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione del contratto al concorrente che segue in graduatoria.*

B) Requisiti del garante e del subentrante

Il garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla l. n. 348/1982 (*Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici*), e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo dei lavori. La garanzia può essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993. Deve inoltre essere indicato il nominativo di almeno due sostituti in possesso dei requisiti richiesti dal bando o dall'avviso di gara; prima della stipulazione del contratto la stazione appaltante deve verificare il possesso di tali requisiti.

Il bando o l'avviso di gara può prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche dall'eventuale società capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante, in possesso dei requisiti di cui sopra, che presta la garanzia di cui all'art. 113 del Codice. L'eventuale società capogruppo del contraente deve possedere, nel caso in cui quest'ultimo scelga di utilizzarla quale garante nella garanzia di subentro, un patrimonio netto non inferiore all'importo dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro.

La garanzia può essere rilasciata da più banche o imprese di assicurazione o dagli intermediari finanziari di cui all'elenco speciale di cui al d.lgs. n. 385/1993, che assumano responsabilità solidale, designando una delle stesse quale mandataria e rappresentante unica. In tal caso il requisito è raggiunto sommando i requisiti delle associate.

Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal bando o dall'avviso di gara per la realizzazione dell'intera opera.

Il garante può convenire con il contraente che l'esecuzione dei lavori sia verificata, per suo conto, da un controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'*European cooperation for accreditation* (EA) o comunque di gradimento di entrambe le parti, in possesso di certificazione del sistema di qualità; il controllore tecnico provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagliare periodicamente il garante sullo stato di esecuzione dei lavori. L'attivazione del controllore tecnico deve essere comunicata alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore, che pone a disposizione del controllore stesso tutti i documenti trasmessi alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore.

Il garante assume:

- a) la **garanzia di cui all'articolo 113 del Codice**, ossia l'obbligo di pagare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;
- b) la **garanzia di subentro**, consistente nell'obbligo, su richiesta della stazione appaltante, di fare subentrare il sostituto nell'esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, qualora si verifichi la risoluzione del contratto ed in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione.

Per la garanzia di cui alla lett. a) il garante assume l'obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed entro il termine di **quindici giorni**, le somme delle quali il committente si dichiari creditore nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite, ove sia attivata la garanzia di subentro questa, indipendentemente dall'entità maggiore o minore della stessa, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo e permane solo entro questi limiti previsti (**art. 135, comma 2, del Regolamento**).

La garanzia di cui all'art. 113 del Codice resta efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; quella di subentro fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Per l'attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione il garante, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, deve comunicare alla stazione appaltante l'inizio della attività del subentrante. L'attivazione della garanzia di subentro non libera il garante dall'obbligazione di fare completare il lavoro garantito. Qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo deve sostituire con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto. Nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante il garante, per individuare gli eventuali ulteriori sostituti, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall'avviso di gara originario.

Il subentrante può avvalersi dei subappaltatori già autorizzati, nei limiti di quanto costoro non abbiano eseguito per conto del contraente.

L'assunzione, da parte del garante, dell'obbligo di far realizzare l'opera non si configura come successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante e non può far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.

L'attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilità del contraente per i danni derivanti alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a causa della risoluzione del contratto in applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la materia. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore può esigere dal garante il pagamento di quanto a tale titolo dovuto dal contraente, nei limiti di cui all'art. 135, comma 2, del Regolamento.

C) Finanziamenti a rivalsa limitata

Nel caso di affidamento a contraente generale, se è stato accordato alla società di progetto esecutrice un finanziamento sen-

za rivalsa o a rivalsa limitata, la garanzia di subentro è attivabile solo in caso di fallimento del contraente e laddove il committente dichiari risolto il contratto per la mancata sanatoria dell'inadempienza o la mancata indicazione di un sostituto idoneo, ovvero perché il contraente o il sostituto non si prestino alla stipula dell'atto di novazione.

La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata è attestata da dichiarazione del contraente, indicante l'ammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti processuali civili; ove la notifica non sia pervenuta nei casi di cui all'art. 131, comma 1, lettera b) del Regolamento il soggetto aggiudicatore, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, deve comunicare il fatto al finanziatore e al garante assegnando loro un termine di almeno a sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per attivarsi a porre rimedio all'eventuale situazione di inadempienza, e un termine non inferiore a novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per individuare, con le modalità previste dagli artt. 130, comma 2, e 133, comma 3 del Regolamento un soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa e dal bando o dall'avviso di gara che intenda sostituirsi nel contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni. Una volta individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso stipulano entro trenta giorni dalla designazione, uno specifico atto di novazione soggettiva del contratto di affidamento. La garanzia globale di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del contratto con il sostituto.

8. IL CONTRATTO

A) Disposizioni generali

Nel contratto devono essere allegati quale parti integranti:

- a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;